



2024/2729

23.10.2024

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2729 DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 2024

che autorizza una deroga a norma del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di gas fluorurati a effetto serra in determinati dispositivi di simulazione ambientale, apparecchiature da laboratorio per l'essiccazione a spruzzo o la liofilizzazione e centrifughe da laboratorio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato IV, punto 4), del regolamento (UE) 2024/573 vieta l'immissione sul mercato, a partire dal 1° gennaio 2025, di apparecchiature di refrigerazione autonome, esclusi i refrigeratori (chillers), contenenti gas fluorurati a effetto serra con GWP pari o superiore a 150, tranne se necessari per rispettare i requisiti di sicurezza nel sito di attività.
- (2) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/573, il 29 maggio 2024 l'autorità competente della Germania ha chiesto alla Commissione di autorizzare una deroga che consenta l'immissione sul mercato di tre tipi di apparecchiature, contenenti gas fluorurati a effetto serra usati come refrigeranti, che rientrano nell'ambito di applicazione dell'allegato IV, punto 4), del medesimo regolamento, vale a dire: i) dispositivi di simulazione ambientale per temperature di applicazione inferiori a -50 °C; ii) apparecchiature da laboratorio per l'essiccazione a spruzzo o la liofilizzazione; e iii) centrifughe da laboratorio.
- (3) Nella richiesta di deroga si fa riferimento ai seguenti tipi di apparecchiature: i) dispositivi di simulazione ambientale costituiti da una camera di prova usata per riprodurre diverse condizioni ambientali, per esempio la temperatura e l'umidità in funzione del tempo, per applicazioni inferiori a -50 °C; ii) apparecchiature da laboratorio usate per essiccare campioni liquidi, mediante essiccazione a spruzzo o liofilizzazione; e iii) centrifughe da laboratorio, vale a dire apparecchiature che separano fluidi di diverse densità dai solidi in un contenitore a rotazione rapida.
- (4) Nella richiesta di deroga si afferma che al momento sul mercato dell'Unione non esistono apparecchiature delle tipologie menzionate che utilizzino gas fluorurati a effetto serra con GWP pari o inferiore a 150. Per motivi di sicurezza tali apparecchiature utilizzano attualmente refrigeranti non infiammabili (con un GWP pari o superiore a 150). Lo sviluppo e la certificazione delle apparecchiature che possono usare sostanze alternative richiedono più tempo, viste la complessità dei prodotti e le modifiche di progettazione necessarie per consentire l'uso di refrigeranti con un GWP inferiore a 150 e allo stesso tempo affrontare i problemi di sicurezza. Per garantire l'uso sicuro delle alternative e mantenere i costi a un livello proporzionato, occorre tempo per favorire il passaggio a refrigeranti con un GWP inferiore a 150. Inoltre, se fosse loro imposto di modificare l'offerta di prodotti in tempi molto brevi, i fabbricanti potrebbero essere costretti a interrompere l'immissione sul mercato e l'esportazione di tali apparecchiature essenziali. La deroga è stata chiesta per il periodo massimo autorizzato a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/573 a causa della complessità della transizione verso refrigeranti alternativi per questi tipi di apparecchiature.
- (5) La Commissione ha valutato la richiesta presentata dall'autorità competente della Germania e ritiene soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 5, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2024/573. La Commissione ritiene inoltre che, viste le circostanze eccezionali, è opportuno concedere un tempo sufficiente per evitare perturbazioni del mercato nella fornitura di tali apparecchiature essenziali. In questo caso eccezionale sarebbe giustificato un periodo supplementare di 4 anni.

⁽¹⁾ GU L, 2024/573, 20.2.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/573/oj>.

- (6) Poiché il divieto di immissione sul mercato dell'UE del tipo di apparecchiature oggetto di deroga si applica dal 1° gennaio 2025, dati i vincoli temporali il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui gas fluorurati a effetto serra istituito dall'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/573,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'allegato IV, punto 4, del regolamento (UE) 2024/573, l'immissione sul mercato delle seguenti apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra con GWP pari o superiore a 150 è autorizzata dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2028, a condizione che le apparecchiature siano etichettate conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, del medesimo regolamento:

- a) dispositivi di simulazione ambientale costituiti da una camera di prova usata per riprodurre diverse condizioni ambientali, per esempio la temperatura e l'umidità in funzione del tempo, per applicazioni inferiori a – 50 °C;
- b) apparecchiature da laboratorio usate per essiccare campioni liquidi, mediante essiccazione a spruzzo o liofilizzazione;
- c) centrifughe da laboratorio, vale a dire apparecchiature che separano fluidi di diverse densità dai solidi in un contenitore a rotazione rapida.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2024

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN